



18 settembre 2017

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°24

Oggetto: Deducibilità delle somme corrisposte alle associazioni sportive dilettantistiche per sponsorizzazione e pubblicità

Sono interamente deducibili, fino al limite di 200.000,00 euro annui, le somme corrisposte alle società e associazioni sportive dilettantistiche per spese di pubblicità e di sponsorizzazione.

Ancora una volta la Cassazione, con Ordinanza n. 21333 depositata il 14 settembre u.s., ha ribadito l'indirizzo espresso con precedenti sentenze.

Ciò in quanto, ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, si tratta di una presunzione legale assoluta introdotta dal Legislatore con il comma 8, dell'art. 90, della legge n. 289, del 27 dicembre 2002.

La pretesa dell'Agenzia delle Entrate che aveva notificato ad una impresa-sponsor un avviso di accertamento, negando la deducibilità di spese di sponsorizzazione corrisposte a due Associazioni Sportive Dilettantistiche, ritenendo tali spese non inerenti ed inutili data la modesta visibilità delle Associazioni stesse, è stata rigettata dai Giudici della Suprema Corte, confermando così le sentenze emesse dai precedenti Giudici Tributari che si erano pronunciati accogliendo i ricorsi dell'impresa destinataria dell'accertamento.

La Corte ha rilevato che trattasi di una presunzione legale assoluta di qualificazione, sempre nel limite di 200.000,00 euro annui, di spese di pubblicità, dal momento che è la norma a classificarle come inerenti e congrue all'esercizio dell'attività commerciale, senza che sia necessario alcun riscontro in tal senso.

Ancora una volta, quindi, viene rigettato il tanto discusso principio dell'antieconomicità che l'amministrazione finanziaria assume a pretesto per contestare la deducibilità delle spese in argomento.



A tale riguardo - giova ribadirlo - necessita, affinché dette spese possano essere deducibili in capo allo sponsor, che i corrispettivi erogati siano volti alla promozione dell'immagine/prodotto dell'impresa e che si sia svolta da parte del soggetto dell'Associazione beneficiaria una specifica attività promozionale quale, ad esempio, l'apposizione del marchio sulle divise, l'esibizione di cartelloni o striscioni sul campo, ecc., e ciò a prescindere dalla circostanza che l'importo corrisposto possa avere generato, o meno, maggiori utili per l'impresa erogante e che la Società o Associazione sportiva dilettantistica beneficiaria possa avere, o meno, visibilità nel territorio.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilìa